



Al Ministro dello Sviluppo Economico

DI CONCERTO CON

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

E

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 7, comma 9-*septies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", con cui è stato soppresso, con effetto dal 1° dicembre 2015, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 7, comma 9-*decies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che stabilisce la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo Gas attraverso un contributo straordinario pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 9-*septies*;

VISTO l'articolo 7, comma 9-*decies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione del contributo all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);

VISTO l'articolo 7, comma 9-*quaterdecies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che statuisce che dall'attuazione dei commi da 9-*septies* a 9-*terdecies*, tenuto conto del contributo straordinario di cui al comma 9-*decies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;



DECRETA

Art.1


1. Il contributo straordinario per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi previsto per gli anni dal 2015 al 2020, ai sensi dall'articolo 7, comma 9-*decies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è ripartito tra i datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 9-*septies*, del citato decreto-legge che abbiano in servizio alle proprie dipendenze alla fine del mese di dicembre di ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 lavoratori già iscritti al Fondo Gas alla data del 30 novembre 2015.
2. La ripartizione del contributo di cui al comma 1 è effettuata dall'INPS in misura proporzionale al numero dei lavoratori già iscritti al Fondo Gas alla data del 30 novembre 2015 che risultino dipendenti dai datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 9-*septies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, sulla base delle risultanze degli archivi dell'INPS alimentati dalle dichiarazioni contributive mensili. Nel calcolo della ripartizione, le frazioni di unità inferiori a 0,50 non sono computate, mentre quelle superiori a 0,50 sono ragguagliate alla unità.
3. Ciascun datore di lavoro versa all'INPS entro il 16 giugno dell'anno successivo il contributo determinato ai sensi del comma 2 relativo a ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. L'INPS provvede a definire e a comunicare con apposita circolare le modalità di pagamento ed il relativo ammontare determinato per ciascun anno, nonché i tempi di versamento del contributo relativo all'anno 2015.
4. Ai contributi straordinari di cui al comma 3 si applica il regime delle sanzioni civili previsto dall'articolo 116, comma 8, della legge 22 dicembre 2000, n. 388. Per la riscossione dei crediti derivanti dall'omesso pagamento dei contributi straordinari di cui al comma 3, l'INPS si avvale dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge.

Roma, 5 APR. 2017

Il Ministro dello
sviluppo economico

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia
e delle finanze





Ministero dello Sviluppo Economico

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto si compone di un unico articolo e di quattro commi.

Il primo comma stabilisce che il contributo straordinario previsto per gli anni dal 2015 al 2020 per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi di cui all'articolo 7, comma 9-*decies* viene ripartito tra i datori di lavoro che abbiano in servizio alle proprie dipendenze alla fine del mese di dicembre di ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 lavoratori già iscritti al Fondo gas alla data del 30 novembre 2015.

Il secondo comma stabilisce che la ripartizione del contributo di cui al comma 1 viene effettuata dall'INPS, sulla base delle risultanze degli archivi dell'INPS alimentati dalle dichiarazioni contributive mensili, in misura proporzionale al numero dei lavoratori già iscritti al Fondo gas alla data del 30 novembre 2015 che risultino ancora dipendenti al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Nel calcolo della ripartizione le frazioni di unità inferiori a 0,50 non saranno computate, mentre quelle superiori a 0,50 saranno ragguagliate alla unità.

Il terzo comma definisce che il contributo determinato al comma 2 relativamente agli anni 2016 e 2020 è versato da ciascun datore di lavoro entro il 16 giugno di ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, prevedendo un termine specifico per i versamenti relativi all'anno 2015, sulla base delle modalità di pagamento che l'INPS procederà a definire ed a comunicare con apposita circolare.

Infine, il quarto comma prevede che ai contributi straordinari di cui al comma 3 si applica il regime delle sanzioni civili previsto dall'articolo 116 comma 8 della legge 22 dicembre 2000, n. 388. Inoltre prevede che per la riscossione dei crediti derivanti dall'omesso pagamento dei contributi straordinari di cui al comma 3, l'INPS si avvale dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge.

